

ORIGINALE



CITTÀ DI FISCIANO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 43

DEL 09/03/2015

OGGETTO: Autorizzazione sottoscrizione definitiva CCDI 2014.

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di marzo nella Sede Municipale alle ore 13,15 con la continuazione, si è riunita la **Giunta Comunale** così costituita:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Amabile avv. Tommaso	Sindaco	SI
Ruggiero geom. Alfonso	Vice Sindaco	SI
Di Geronimo prof. Francesco	Assessore	SI
Gioia rag. Francesco	Assessore	SI
Pacifico dott. Rosario	Assessore	SI
Sica dott. Vincenzo	Assessore	NO

Assume la Presidenza il Sindaco **Avv. Tommaso Amabile**.

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Valentina Laudati**.

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

I
I
C
Atteso che nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 4 del CCNL Regione Enti Locali del 22.01.2004, spetta all' organo esecutivo autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell' accordo decentrato;

La
E
Fis
che in data 26.02.2015, a conclusione dei lavori della delegazione trattante, è stata sottoscritta l' ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l' anno 2014 relativa al personale dipendente di questo Comune;

che tale ipotesi è stata trasmessa al Revisore dei Conti, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria;

Che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in data 03.03.2015;

Dato atto che l' ipotesi di accordo, rispetta nei contenuti e termini il mandato conferito da questa Giunta alla Delegazione di Parte Pubblica;

Considerato che si rende necessario procedere al recepimento dell' ipotesi di CCE e di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;

O c
si propone

- ⊗ è
O è c
1 Di prendere atto delle premesse e farle proprie;
2 Di prendere atto dell' ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per anno 2014;
3 Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica a sottoscrivere in via definitiva l' ipotesi di accordo decentrato per l' anno 2014;
4 Di trasmettere il presente atto, unitamente al CCDI, alla relazione illustrativa tecnico finanziaria e al parere del revisore dei conti all' ARAN.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta sopra esposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell' art. 26 del D.Lvo 267/2000 - Il Responsabile del Servizio. - sig.ra Giuseppa De Caro ;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Per i p.
Re M
Pre
dav
1. Di prendere atto delle premesse e farle proprie;
2. Di prendere atto dell' ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per anno 2014;
3. Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica a sottoscrivere in via definitiva l' ipotesi di accordo decentrato per l' anno 2014;
4. Di trasmettere il presente atto, unitamente al CCDI, alla relazione illustrativa tecnico finanziaria e al parere del revisore dei conti all' ARAN.
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

CITTA' DI FISCIANO

IPOTESI

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2014

La delegazione di parte pubblica, costituita in applicazione dell'art. 14 del CCNL 22.01.2001 ed ai sensi dell'art.10, comma 1 del CCNL 1.4.1999 e la parte sindacale, costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL 1.4.1999, riunitesi nella sede del Comune di Fisciano, in data 26 febbraio 2015 hanno convenuto sulla seguente ipotesi di contratto decentrato integrativo.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e durata.

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativamente all'anno 2014.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1. "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate" (art. 40, c. 3 del D.lgs 165/2001);
1. Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza.

TITOLO II

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3

Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:

RISORSE STABILI		Euro
Unico importo consolidato (CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)	Risorse stabili al 22/01/2004	197.357,52
Riduzione del 3% dello Straordinario CCNL 1/4/1999 art. 14	Risparmio 3% straordinario	
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	0,62% Monte Salari 2001	9.212,58
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	0,50% Monte Salari 2001	7.429,50
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)	0,20% Monte Salari 2001	-
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1	0,50% Monte Salari 2003	11.570,05
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2	0,60% Monte Salari 2005	13.716,19
Rideterminazione delle progressioni orizzontali	Quota a carico bilancio	2.931,24
Incrementi per riduzione stabile fondo straordinario	Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999	
Incrementi per decentramento e trasferimento funzioni	Art. 15 c. 1 l. L CCNL 1/4/1999	
Assegni anzianità e <i>ad personam</i> cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2)	Art. 4 c. 2 CCNL 05/10/2001	17.498,25
Integrazioni per incremento dotazione organica	Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999	
Riduzioni di fondo per la parte fissa	Specificare	
Altre risorse fisse con carattere certezza e stabilità	Art. 33 c. 4 lett.A	2.039,52
TOTALE		261.754,85
Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte stabile		Euro
Decurtazione del fondo di parte fissa per limite rispetto al 2010		
Decurtazione del fondo di parte fissa per riduzione proporzionale dei cessati		20.863,40
Decurtazione del fondo relativa la personale titolare P.O. 2014		5.875,29
Totale decurtazione		26.738,69
TOTALE RISORSE STABILI		235.016,16
RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO		
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Progettazioni interne	85.747,19
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Altre specifiche disposizioni di legge	7.558,58
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3	Ici	24.185,58
CCNL 14/09/00 art. 27	Liquid. Sentenze favorevoli all'ente	
CCNL 5/10/01 art.4, comma 4 in modifica art. 15 c. 1 lett. D L. 449/97	Sponsorizzazioni Convenzioni Contributi utenza	
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	19.444,44
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzazione	
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Risparmi straordinario	3.704,00
CCNL 14/09/00 art. 54	Messi notificatori	393,26
Art. 16 commi 4-6 del DI n. 98/2011	Piani di Razionalizzazione	
CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5	Somme non utilizzate anno precedente	
Altre risorse variabili		6.613,76
Altre risorse variabili		2.296,17
Decurtazioni di parte variabile		
TOTALE risorse variabili		149.942,98
Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte variabile		Euro
Decurtazione del fondo di parte fissa per limite rispetto al 2010		
Decurtazione del fondo di parte fissa per riduzione proporzionale dei cessati		10.074,39
TOTALE RISORSE VARIABILI		139.868,59
TOTALE GENERALE		374.884,75

TITOLO III
Depurazione del fondo

Art. 4

Risorse destinate all'indennità di comparto, Progressioni orizzontali
Riclassificazione agenti di polizia locale

Le risorse destinate alla costituzione del fondo di cui al precedente art. 3 sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione, per l'anno 2013, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 del CCNL 22.01.2004, dalle risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria di cui all'art. 14, comma 2, lett. b del CCNL 01.04.1999, nonché dagli importi destinati alla riqualificazione degli agenti di Polizia Locale, di cui all'art. 7, comma 7 del CCNL 1.4.1999, per come di seguito meglio specificato:

Indennità di comparto	CCNL 2004 art. 33	€ 17.416,00
Progressioni orizzontali dal 1999 al 2013	lett.b	€ 89.834,69
Riclas. agenti di polizia locale	CCNL 1999 Art.7 c. 7	€ 560,97
Totale		€107.811,66

TITOLO IV°

Disciplina dell'utilizzo delle restanti risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Art. 5

Disciplina del lavoro straordinario

1. Le parti prendono atto che, per l'anno 2014, il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario, come individuato dall'art. 14, commi 1, 2 e 4 del CCNL 1.4.1999, risulta essere pari ad € 25.633,31;
1. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali nonché, in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT);
2. Sono escluse dal fondo di cui al comma 1 anche le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento di servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 dello stesso Codice della strada.

Art. 6

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie B ed A, che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate, stentate e/o faticose. Tale disagio può essere rappresentato

anche da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'Er senza che ciò dia diritto a specifiche indennità (es. indennità di turno);

1. Per le stesse motivazioni, l'indennità di disagio non è cumulabile con altre indennità quali, ad esempio, l'indennità di rischio, quella di turno o di reperibilità, né può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale appartenenza, bensì per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata;
2. Le parti convengono di considerare attività disagiate, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, le seguenti:

N.ro	Attività professionale svolta	N. addetti
1	Pulizia Casa Comunale	02
2	Autisti scuolabus (fino a giugno)	05
3	Assistenti vigilatrici (fino a giugno)	01

3. Il compenso mensile per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività stabilito in € 30,00 lorde mensili;
4. Tale importo è corrisposto proporzionalmente ai giorni di effettiva presenza in servizio;
5. Per la corresponsione dell'indennità di disagio è prevista una somma pari ad € 1.500,00

Art. 7

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori

1. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL 14.09.2000, spetta al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa mensili e che risponde di tale maneggio;
1. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui i valori di cassa sono continuamente maneggiati.
2. L'indennità spetta per le sole giornate in cui il dipendente risulta in servizio;
3. Gli importi dell'indennità variano da un minimo di € 0,52 giornalieri ad un massimo di € 1,55;
4. I servizi individuati e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono i seguenti:

Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa	Addetti	Indennità individuale
Economato	1	€ 1,55
Vigili	1 unità per turno	€ 1,00
Anagrafe	2	€ 0,52

5. Per la corresponsione dell'indennità maneggio valori è prevista una somma pari ad € 1.200,00

Art. 8

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno

Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 14.09.2000. In particolare:

- a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese, in modo da far risultare

- distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata nell'Ente;
- b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
 - c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali e/o derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino;
 - d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro, i cui valori sono stabili dal comma 5 del predetto art. 22 del CCNL 14.09.2000;
 - e) al personale turnista che lavora nella settimana in cui ricade il festivo infrasettimanale, va ridotto il debito orario contrattuale e gli spetta l'indennità di turno festiva;
 - f) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
- Ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previsti € 32.000,00.

Art. 9

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

- 1 L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, è corrisposta al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità professionale; è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità;
- 2 L'indennità di rischio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità, quali, ad esempio, l'indennità di disagio, turno o reperibilità, né può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, bensì per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata;
- 3 E' quantificata in complessive € 30,00 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
- 4 Compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio, in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile;
- 5 Le attività soggette a rischio e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono:

Prestazioni lavorative soggette a rischio	Addetti	Somma presunta
-	0	€ 0

Art. 10

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

- 1 L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.2000, come integrata dall'art. 11 del CCNL 5.10.2001, è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'Ente, non differibili e riferite a servizi essenziali.
 - a) è quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€20,65) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
 - b) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
 - c) è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%;
 - d) non spetta durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;

- e) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio, remunerate a lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.
- 2 Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di tre minuti dalla chiamata in servizio, secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall'Amministrazione;
- 3 Per quanto non previsto, si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o per altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l'indennità per reperibilità non è corrisposta;
- 4 I servizi per i quali è stata istituita la pronta reperibilità sono i seguenti:

N.ro	Servizi per cui è stata istituita la pronta reperibilità	Turni Ore	N. addetti
01	Servizi demografici (Sabato e Festivi)	6	1
02	Servizio tecnico		
	Il lunedì e il giovedì	15	1
	Martedì, mercoledì e venerdì	18	1
	Sabato e festivi	24	1
03	Servizio Vigilanza	12	3
04	Servizio Trasporto scolastico (fino a giugno)	06	1

- 5 Le risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità sono € 21.500,00;

Art. 11

Risorse destinate al pagamento per l'attività prestata nel giorno di riposo settimanale

- 1 Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 24 c. 1 del CCNL 14.09.2000, sostituito dall'art. 14 del CCNL 5.10.2001, è corrisposta la maggiorazione del 50% della retribuzione oraria;
- 1 Le risorse destinate al pagamento di tale indennità ammontano ad € 1.800,00;

Art. 12

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

- 1 L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo, dall'art. 7 del CCNL 9.5.2006), prevede che il personale appartenente alle categorie B, C e D, cui siano attribuite specifiche responsabilità, è escluso dal personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale, fino ad un massimo di € 2.500.
- 1 In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL 1.4.1999, spetta alla contrattazione integrativa definire le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità;
- 2 In applicazione dei commi precedenti, si richiamano i criteri già approvati dalla delegazione sindacale trattante nella seduta del 3.12.2010 e recepiti con atto giuntale n. 235 del 9.12.2010;
- 3 L'indennità per specifiche responsabilità ha natura fissa e ricorrente;
- 4 L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per l'indennità delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni anno, in applicazione dell'art. 71, comma 1 del D.L. 78/2008;

- 5 In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità), l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.
- 6 L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità è di € 46.266,67;
- 7 I soli risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008 rappresentano economie per l'Amministrazione.

Art. 13

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

- 1 Per i dipendenti, cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL 22.01.2004, è prevista una indennità nella misura massima di € 300 annuali.
- 1 Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe
b) Ufficiale elettorale
c) Responsabile di tributi
d) Addetto agli uffici relazioni col pubblico
e) Formatore professionale
f) Responsabile di archivi informatici
g) Ufficiale giudiziario
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile

- 2 Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, è attribuita l'indennità di valore economico più elevato;
- 3 L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per l'indennità delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, in applicazione dell'art. 71, comma 1 del D.L. 78/2008;
- 4 In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità), l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.
- 5 Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono pari ad € 0;
- 6 I soli risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008 rappresentano economie per l'Amministrazione.

Art. 14

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

In applicazione dell'art. 5 del CCNL 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

- a) Permanenza di almeno 24 mesi di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla selezione. Il criterio dei 24 mesi di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando l'inquadramento giuridico del dipendente, l'anzianità di servizio nella categoria è azzerata;

- b) Le progressioni economiche, in base ad un piano triennale, approvato dalla conferenza titolari di posizioni organizzativa, sono attribuite in modo selettivo ad una quota annua non superiore al 25% dei dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali, ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione di *performance* dell'Ente, nonché in base alle risorse disponibili. Possono concorrere alle progressioni economiche i dipendenti collocati nelle prime due fasce di merito di cui all'art. 17 del Regolamento sulla Performance, che abbiano maturato i punteggi minimi indicati nei fattori di valutazione definiti dal sistema di valutazione;
- b) La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio minimo all'interno della propria categoria, nell'ambito comunque della predetta quota annua
- c) La progressione economica si realizza nel rispetto degli specifici criteri analiticamente dettagliati nell'art. 5 del CCNL 31.03.1999 per ogni categoria del personale;
- d) Le parti convengono che, in applicazione del predetto art. 5, i criteri di effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie siano quelli previsti nell'allegato A del CCDI stipulato in data 1° luglio 2005;
- e) A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica; nel caso di ulteriore parità, al più anziano di età;
- f) Assenza di sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio.

Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria, secondo la disciplina presente all'articolo, con riferimento all'anno 2014, sono destinate risorse pari ad € 5.390,00.

In via prudenziale, si ritiene di assumere la posizione espressa dalla Corte dei Conti e Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui le progressioni orizzontali, nel triennio 2011 - 2013, producono effetti esclusivamente giuridici e non economici; le relative risorse vanno rese da subito disponibili nel fondo per la contrattazione decentrata, anche se determinano alcun vantaggio economico per i beneficiari. Esse saranno destinate al finanziamento del beneficio dal momento in cui lo stesso sarà erogato, dal 2014. Da subito non possono essere utilizzate dalla contrattazione e, di conseguenza, vanno acquisite al bilancio come economica.

Art. 15

Risorse destinate a compensare la performance organizzativa e individuale

- 1 Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo VI°.
- 2 La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce applicazione del disposto di cui all'art. 4 comma 2, lettera b) del CCNL 1.4.1999, relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
- 2 La ripartizione avverrà secondo il vigente "Sistema di Misurazione e valutazione di Performance" (delibera di G.C. n. 120/2012);
- 3 I risparmi andranno ad integrare, per l'anno successivo, le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, per la quota derivante dall'applicazione dell'art. 71, comma 5, del D.L. 112/08, mentre costituiranno economie sul bilancio, per la quota derivante dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08.
- 4 Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per il corrente anno sono pari ad € 37.487,02;

Art. 16

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati di personale

- 1 La corresponsione di risorse che specifiche disposizioni di legge o atti normativi conseguenti destinano al personale dipendente, al fine di incentivarne le prestazioni, possono avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (art. 2, comma 3 del D.Lgs 165/2001). E' quindi necessario che dette risorse siano previste nella costituzione del fondo di cui all'art. 3.
- 1 Qualora per l'erogazione di tali risorse in favore dei dipendenti sia prevista dalla normativa di riferimento l'individuazione, mediante contrattazione collettiva decentrata integrativa, dei criteri di attribuzione e non si sia ancora provveduto in tal senso, le parti convengono che tale disciplina trovi attuazione a seguito di un successivo contratto integrativo.

In applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate, per l'anno 2014, si prevede quanto segue:

- Le risorse destinate all'attuazione dell'art. 18 della L. 109/94 e ss.mm.ii (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche), ammontano ad € 85.747,00;
 - Le risorse destinate all'incentivazione del personale dipendente per l'accertamento dell'evasione ICI sono pari a € 20.158,18;
 - Le risorse destinate all'incentivazione del personale dipendente per il condono edilizio ammontano ad € 6.300,00;
 - Le risorse destinate alla sicurezza urbana e stradale, al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 208 del Codice della strada, sono pari ad € 5.390,00;
- 2 Per la disciplina delle risorse correlate a specifiche disposizioni di legge, si rinvia ai vigenti regolamenti e/o criteri approvati.
 - 3 Le somme relative alle prestazioni rese ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada, saranno liquidate in favore dei beneficiari solo ad avvenuta verifica degli incassi effettuati.

Art. 17

Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell' art. 54 del CCNL del 14.09.2000

- 1 In applicazione dell'art. 54 del CCNL, si prevede che una quota, pari al 25% del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti, sia destinata all'erogazione di incentivi in favore dei messi notificatori;
- 1 Ad ogni messo notificatore è destinata la quota percentuale in precedenza indicata in funzione delle notificazioni effettuate;
- 2 Le risorse previste per l'applicazione della presente disposizione sono pari ad € 328,34;

Art. 18

Progetto "SGATE"

- 1 Si prevede l'attribuzione di un incentivo al personale impegnato nella realizzazione del progetto "SGATE" (sistema di gestione agevolazioni tariffe energetiche), nella misura del 50% dei rimborsi ricevuti;

- 1 L'attribuzione del compenso incentivante al personale interessato sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
- il 25% è destinato al Rendicontatore, nominato con deliberazione giuntales;
 - la restante somma viene ripartita tra tutto il personale interessato in proporzione all'apporto individuale di ciascuno, sulla base dei vigenti indicatori.
- 2 Le risorse previste per l'applicazione della presente disposizione sono pari, per l'anno 2014, ad € 1.912,85;

Art. 19

Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito del processo di depurazione

- 1 Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.03.1999 e dall'art. 31, comma 7 del CCNL del 14.09.2000, è pari ad € 267.073,09 e risulta, pertanto, per l'anno 2014, così ripartito:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Indennità di disagio	€ 1.500,00
Indennità maneggio valori	€ 1.200,00
Indennità di turno	€ 32.000,00
Indennità di rischio	€ 0
Indennità di reperibilità	€ 21.500,00
Indennità art. 24 c. 1 CCNL 14,9,2000	€ 1.800,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 46.266,67
P.E.O. 2014	€ 5.390,00
Performance	€ 37.457,94
Progettazioni	€ 85.747,00
Ici	€ 20.158,18
Condono	€ 6.300,00
Art. 208	€ 5.512,57
Progetto "SGATE"	€ 1.912,85
Messi	€ 327,88

- 1 Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti di cui agli artt. da 6 a 13 verranno portati in aumento delle somme indicate al precedente art. 15 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1 del D.L. 112/08, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
- 2 Le somme di cui all'art. 14, non utilizzate o non attribuite, sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, in applicazione dell'art. 17, comma 5 del CCNL 1.04.1999, come integrato dall'art. 36, comma 1 del CCNL del 2004.
- 3 Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato.

TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
II PRESIDENTE

I COMPONENTI

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI
PER LA R.S.U.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dofessa Valentina Laudati

IL SINDACO PRESIDENTE

Avv. Tommaso Amabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 12 MAR. 2015

E vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Fisciano, li 12 MAR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dofessa Valentina Laudati

La Presente Deliberazione

diviene esecutiva in data _____ (Art.134 comma 3 D.Lgv. n.267/2000)

è divenuta esecutiva in data 12-03-2015 (Art.134 comma 4 D.Lgv. n.267/2000)

è divenuta esecutiva in data _____ (dec. dei termini)(Art.134 c.1 D.Lgv.n.267/2000)

IL COLLABORATORE DI SEGRETERIA

Clementina Sica

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette:

Reg. Area Amministrativo II fig.ze A. e C. Leo Giuseppe
Presidente Delegazione Trattante sott. sig. V. Laudati.